

**Legge regionale 1 marzo 2002, n. 5 (BUR n. 27/2002)
(Novellazione)**

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, N. 12
“TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED
AGROALIMENTARI DI QUALITÀ”**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.**

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituita dalla seguente:

"c) concorre, nel limite massimo del cento per cento per il primo anno, dell'ottantacinque per cento per il secondo anno, del settanta per cento per il terzo anno, del cinquantacinque per cento per il quarto anno, del quaranta per cento per il quinto anno e del venticinque per cento per il sesto anno, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti."
